SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1769)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1986

Norme in materia di registri che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione e di pena e nei servizi dell'Amministrazione penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'autonomia proposizione di un disegno di legge relativo alla modifica della attuale normativa in materia di registri penitenziari è consigliata, pur in pendenza di disegno di legge di analogo oggetto, presso un ramo del Parlamento, riguardante anche i registri degli uffici giudiziari, dall'imminenza dell'entrata in funzione del sistema informatizzato delle attività relative al servizio matricola degli istituti penitenziari.

In particolare, nel ribadire l'urgenza di una parziale delegificazione, che permetterà di far funzionare, con opportuna decretazione, il sistema informatico delle istituzioni penitenziarie, si propone di continuare a riservare alla normazione primaria i contenuti dei registri essenziali e connessi alla attività giurisdizionale ed al relativo diritto di difesa, quali quelli concernenti la matricola generale (registro mod. 9, previsto dall'articolo 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603), le istanze, impugnazioni e dichiarazioni del detenuto o internato (tra cui la nomina e la revoca del difensore) da comunicare all'autorità giudiziaria (registro mod. 13, previsto dall'articolo 80 del codice di procedura penale e dall'articolo 15 del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ministero grazia e giustizia - Ordinamento penitenziario)

citato regio decreto n. 603 del 1931), nonchè la cartella personale (mod. 1-N), la quale, prevista dal quarto comma dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, è dotata delle essenziali certificazioni relative alle modalità di ingresso, alla posizione giuridica aggiornata e alle modalità di uscita e continuerà ad esistere in forma cartacea, come gli altri registri già citati.

Saranno invece, anche per tali essenziali registri, delegificate le modalità di tenuta, dovendo essi in futuro essere prodotti diretti della attività del sistema informatizzato.

A tal fine, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, costituito da quattro articoli.

Con l'articolo 1, si attribuisce al Ministro di grazia e giustizia (di concerto con il Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza) il potere di stabilire con decreto i registri di carattere giuridico, contabile ed amministrativo che devono necessariamente essere tenuti negli istituti e nei servizi penitenziari, ferme restando le norme che disciplinano i contenuti del registro di matricola (mod. 9), del registro delle istanze, impugnazioni e dichiarazioni di carattere giuridico (mod. 13) e della cartella personale (mod. 1-N) del detenuto o internato.

L'obbligo di inserire nella cartella personale del detenuto o internato i documenti originali trasmessi dalle autorità giudiziarie e da quelle di polizia, le certificazioni relative all'entrata in istituto ed alla dimissione da esso, nonchè quelle riguardanti la posizione giuridica del detenuto o internato, è previsto dall'articolo 2.

In base all'articolo 3, con decreti del Ministro di grazia e giustizia (di concerto con quello delle finanze, ove occorra) saranno poi stabilite le modalità di tenuta e le disposizioni idonee a garantire l'autenticità di tutti i registri preveduti dai precedenti articoli 1 e 2, registri che potranno essere tenuti anche in forma automatizzata.

L'articolo 4 stabilisce infine l'applicabilità delle disposizioni precedenti sino a quando non saranno emanati i decreti di cui ai citati articoli 1 e 3.

In tali decreti sarà ovviamente determinata la gradualità del passaggio dalla tenuta manuale dei registri a quella in forma automatizzata, considerati il necessario periodo di sperimentazione del sistema informatico e la connessa esigenza di continuare per un qualche tempo la parallela tenuta manuale dei registri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabiliti i registri relativi ai detenuti ed agli internati, i registri di contabilità e gli altri registri che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione e di pena e nei servizi dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato di concerto con il Ministro delle finanze nei casi di sua competenza.

3. I registri previsti dagli articoli 13 e 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, nonchè la cartella personale del detenuto o internato prevista dall'articolo 13, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, restano regolati nel loro contenuto dalle norme vigenti.

Art. 2.

1. Nella cartella personale di cui all'articolo 1 devono essere comunque inseriti i documenti originali provenienti dalle autorità giudiziarie e di polizia, nonchè le certificazioni relative all'entrata ed alla dimissione del detenuto o internato e quelle riguardanti la sua posizione giuridica.

Art. 3.

1. Le modalità di tenuta dei registri previsti dall'articolo 1 sono determinate con decreti del Ministro di grazia e giustizia ovvero, nei casi di sua competenza, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. I registri possono essere tenuti anche in forma automatizzata.

2. I decreti devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità dei registri.

Art. 4.

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui agli articoli 1 e 3 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.